



Documento CGIL Audizione 4 marzo 2014 XI Commissione Senato

Ddl 1051 Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori nonché per la definizione di misure per la democrazia economica

Il disegno di legge riprende il testo che avrebbe dovuto applicare la delega prevista dalla legge Fornero art.4 comma 62 legge 92/12, delega in realtà scaduta e non esercitata.

La CGIL ritiene utile e preferibile che su queste materie il Parlamento conferisca delega al Governo previo confronto con le organizzazioni sindacali confederali. La CGIL all'opposto non ritiene accoglibile la scelta di procedere attraverso un testo dispositivo.

Nel merito dei criteri di delega la CGIL sostiene l'importanza del ruolo della contrattazione come definita nel Testo Unico del 10 gennaio 2013. In sintesi se deve essere la contrattazione ad attivare, con accordi di secondo livello, i temi e le direttive della delega, la stessa deve essere quella individuata da ultimo nel Testo Unico del gennaio 2013, rimuovendo quanto in contrasto con questa impostazione. Inoltre i contratti nazionali possono sulle materie della delega, e in parte già lo fanno, prevedere norme e regolazione di carattere nazionale, per cui più che un problema esclusivo di secondo livello si pone un tema di coordinamento tra i diversi livelli contrattuali nell'individuazione di obiettivi e strumenti per l'esercizio dei criteri di delega.

In tema di Democrazia Economica, rispetto a quanto indicato nel Ddl 1051 la nostra preferenza va a modelli di governance dell'impresa di tipo duale con la possibilità di partecipazione di rappresentanze elette dai lavoratori nei consigli di sorveglianza.

Per quanto riguarda la possibilità, individuata nei criteri di delega del Ddl, che nelle aziende si istituiscano comitati con compiti di controllo e partecipazione su materie come salute e sicurezza o l'organizzazione del lavoro va messo in evidenza che il controllo, nel caso di salute e sicurezza, la legge lo affida ad altri soggetti e che l'organizzazione del lavoro è materia della contrattazione, come richiamato e regolato nel Testo Unico con precisi rimandi al ruolo del ccnl e da questo al secondo livello. In sintesi non si può confluire in un caso con la legge, in un altro con la contrattazione. Si possono attivare per via contrattuale processi e strumenti di partecipazione e democrazia economica ma i temi rimangono distinti e da non confondere. Nella prassi italiana sono previsti comitati a cui la contrattazione delega la soluzione di problemi specifici come ad esempio la formazione e a queste esperienze ci si può richiamare.

Per la CGIL il diritto di partecipazione previsto dalle leggi e attivato dalla contrattazione non deve essere conseguenza del possesso di azioni o di partecipazioni agli utili.

A tal proposito vi sono modalità ed esperienze diverse che andrebbero debitamente considerate al fine di individuare le soluzioni più opportune. Per la CGIL si può anche approfondire come agevolare fiscalmente queste forme di sottoscrizione in attuazione di norme previste dall'ultima legge di stabilità.

A nostro avviso, ribadiamo, l'azionariato diffuso deve rimanere comunque problema distinto e separato dalle forme di partecipazione alle scelte di impresa.

Roma, marzo 2014